



SENTENZAN. 358/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **73605** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv.to Andrea Bava, contro: INPS;

Ritenuto in

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Col ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, tutt'ora in servizio, riconosciuto quale Vittima del Dovere, chiedeva l'attribuzione della contribuzione figurativa di dieci anni, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 206/2004.

Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 28/6/2024 il giudizio veniva quindi ritenuto in decisione, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

la domanda è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.

il beneficio previdenziale in oggetto, invero, è attribuito dalla legge soltanto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, secondo l'identificazione di tale categoria di soggetti, quale operata dall'art. 1 della legge 206/2004.

Nel quadro normativo vigente in materia, non è invece prevista alcuna espressa estensione delle succitate disposizioni anche in favore delle "vittime del dovere".

A tale proposito, la giurisprudenza della Cassazione ha qualificato le categorie di "vittima del

terrorismo” e di “vittima del dovere” come ben diverse l’una dall’altra: la vittima del terrorismo subisce una intensa aggressione, per essere stata coinvolta in un evento di carattere violento e stragista, legato a forze volte a sovvertire l’ordine democratico o a compiere atti di natura terroristica; la vittima del dovere beneficia invece di una tutela fondata sulla particolarità del servizio svolto, rispetto ai normali compiti di Istituto (Cass. 22753/2018).

D’altra parte, la giurisprudenza contabile ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie.

Con particolare riferimento ai benefici in esame, è stato ritenuto che la relativa disciplina presenti rilevanti profili di specialità in ordine a due aspetti: da un lato, consente di fruire ai fini pensionistici di un’anzianità figurativa altrimenti non spettante; dall’altro, individua una ristretta cerchia di potenziali fruitori del beneficio, accomunati da uno status del tutto peculiare (vittima del terrorismo).

Per tali motivi, le disposizioni concernenti l’attribuzione di speciali provvidenze alle vittime del terrorismo non possono essere applicate in via analogica anche alle vittime del dovere, posto che tale soluzione sarebbe in contrasto con l’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, contenute nel Codice civile, secondo cui, tra l’altro, tutte le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi in esse considerati.

Va certamente registrata, come dedotto dal ricorrente, una tendenza legislativa, volta alla progressiva estensione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (oltre che della criminalità organizzata). Ne costituiscono evidenza, le disposizioni di cui alle seguenti norme: art. 1, co. 562-565, della legge 266/2005; art. 34, del D.L. 159/2007, convertito dalla legge 222/2007; art. 2, comma 105, legge 244/2007; art. 1, comma 211, legge 232/2016.

L'analisi di tali disposizioni consente di ritenere che le stesse non stabiliscano una sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, né da esse può derivare un principio di eguale trattamento, in ordine ai benefici previdenziali spettanti.

In base al citato art. 1, commi 562 e 565, l. 266/2005 e al DPR 243/006, emanato in attuazione di tali disposizioni, risulta invece fissato dal legislatore il solo obiettivo del raggiungimento di una uniformità dei benefici attribuibili alle suindicate categorie di soggetti, uniformità da realizzarsi gradualmente, nei limiti delle risorse finanziarie prestabilite e sulla base di una graduatoria formata e aggiornata dal Ministero dell'Interno (Cass. SS.UU. n. 22753/2018).

In secondo luogo, esse confermano quanto già sopra evidenziato, ossia che nessuna delle norme citate prevede esplicitamente una estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative agli specifici benefici oggetto della pretesa azionata dal ricorrente, la quale risulta pertanto, sul punto, infondata.

Stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e considerata la peculiare natura della questione, si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese. Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 28/6/2024.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

01.07.2024

Il Direttore della segreteria
Maurizio Lanzilli